

**DELIBERAZIONE 24 LUGLIO 2014  
371/2014/R/EFR**

**CHIUSURA DELLA RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME DELLA RICHIESTA DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DI RISPARMI ENERGETICI CON CODICE 0696408100107R007, PRESENTATA DALLA SOCIETÀ EDILHOUSE 2002 S.R.L., IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 949/2013 E AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 623/2013/R/EFR**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 luglio 2014

#### **VISTI:**

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili";

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 e in particolare l'Allegato A (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 18/07 (di seguito: deliberazione 18/07);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione 173/07);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2008 EEN 33/08 (di seguito: deliberazione EEN 33/08);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione III (di seguito: Tar Lombardia), 12 marzo 2009, n. 1889/2009 (di seguito: sentenza n. 1889/2009);
- la deliberazione dell'Autorità 1 settembre 2009, EEN 12/09 (di seguito: deliberazione EEN 12/09);
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2010, EEN 4/10 (di seguito: deliberazione EEN 4/10);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 marzo 2010, n. 1634;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 marzo 2010, n. 1635 (di seguito: sentenza n. 1635/10);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 ottobre 2011, n. 5521;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11 e s.m.i. (di seguito: deliberazione EEN 9/11) e in particolare l'Allegato A e la Tabella B;
- la sentenza del Tar Lombardia, Sezione III, 15 aprile 2013, n. 949/2013 (di seguito: sentenza n. 949/2013);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la diffida in data 8 novembre 2013 (prot. Autorità n. 35989 dell'11 novembre 2013) in nome e per conto della società Edilhouse 2002 S.r.l (di seguito: Edilhouse) con cui si chiede che si dia esecuzione alla sentenza del Tar Lombardia n. 949/2013;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 623/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 623/2013) recante "Rinnovazione del procedimento di riesame della Richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici (di seguito: Richiesta) avente codice 0696408100107R007 e presentata da Edilhouse, in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 15 aprile 2013, n. 949/2013";
- la lettera di Edilhouse del 21 maggio 2014 (prot. Autorità n. 16786 del 16 giugno 2014);
- la lettera della Direzione Mercati dell'Autorità 11 giugno 2014 (prot. Autorità n. 16387 del 12 giugno 2014) recante comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con deliberazione 623/2013;

- la lettera di Edilhouse del 24 giugno 2014 (prot. Autorità n. 18002 del 27 giugno 2014), in risposta alla comunicazione delle risultanze istruttorie.

#### CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione EEN 33/08, l’Autorità, a conclusione del procedimento di riesame avviato con la deliberazione 173/07, ha rigettato la Richiesta presentata da Edilhouse e avente codice 0696408100107R007;
- con sentenza n. 1889/2009, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Edilhouse e per l’effetto ha annullato la deliberazione EEN 33/08;
- con la deliberazione EEN 12/09 l’Autorità ha proceduto, in esecuzione della richiamata sentenza n. 1889/2009, a una prima rinnovazione del procedimento di riesame della Richiesta avente codice 0696408100107R007;
- con la deliberazione EEN 4/10, l’Autorità ha chiuso la rinnovazione del procedimento di riesame di cui al precedente punto, rigettando nuovamente la Richiesta avente codice 0696408100107R007 poiché, sulla base degli elementi di fatto e di diritto ivi illustrati, è risultato, tra l’altro, che la medesima società non avesse *“preparato e realizzato il progetto di risparmio energetico con la diligenza, buona fede e correttezza necessarie”*, al fine di massimizzare i risultati del progetto in termini di risparmi energetici effettivamente conseguiti. In particolare, Edilhouse chiedeva l’applicazione del coefficiente correttivo *b*, inizialmente previsto dall’articolo 4, comma 6, delle Linee guida allora in vigore per le schede tecniche n. 1, n. 13a e n. 14 e abrogato con deliberazione 18/07, al fine di ottenere una rendicontazione forfettaria dei risparmi nell’ipotesi che venissero effettuati interventi in numero pari al 50% del numero dei buoni acquisto inviati, indipendentemente dal tasso di ritorno effettivo dei buoni e quindi dall’effettiva quantità di unità fisiche di riferimento distribuite ai clienti finali;
- con sentenza n. 949/2013, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Edilhouse e per l’effetto ha annullato la deliberazione EEN 4/10, ritenendo che:
  - *“le ragioni poste alla base del provvedimento di diniego impugnato non appaiono sufficientemente approfondite e idonee a garantire il rispetto della procedura secondo la prospettiva indicata dal giudice di appello”*;
  - *“il reiterato richiamo alla mancata precostituzione dei documenti e alla loro successiva integrazione”* oltre *“all’assenza di una puntuale confutazione ed analisi dei singoli aspetti rilevanti”* renderebbero illegittima la decisione dell’Autorità di cui alla deliberazione EEN 4/10;
  - *“nel passaggio, in corso di procedimento, dal metodo di valutazione standardizzato forfetario (con riconoscimento presuntivo del 50% dei buoni spediti), al metodo di valutazione del tasso di ritorno effettivo dei buoni, e dunque dei kit effettivamente spediti, non si poteva non consentire la rettifica del tasso di ritorno. Il cambiamento di prospettiva introdotto con il procedimento di riesame, rendeva necessario il compimento di ogni indagine e approfondimento utile, che portasse a comprendere con ragionevole certezza se le lacune e contraddizioni riscontrate fossero apparenti o effettive con tutte le debite conseguenze, anche penali, in caso di effettive violazioni”*, richiamando così gli indirizzi sanciti in materia dal Consiglio di Stato

- con la sentenza n. 1635/2010, con cui è stata confermata la già richiamata pronuncia n. 1889/2009 del Tar Lombardia;
- la richiamata sentenza n. 1635/2010 sanciva in particolare che:
    - “[...] anche nel metodo di valutazione standardizzata, e anche nel vigore del c.d. coefficiente b), poi eliminato con la delibera n. 18 del 2007, era prevista la possibilità di un controllo a campione postumo (art. 14, linee guida). Questo implica che anche prima dell’abolizione del coefficiente b), nel metodo di valutazione standardizzata l’AEEG aveva la possibilità, con il controllo a campione, di verificare il tasso di ritorno effettivo, e di rettificare, conseguentemente, l’ammontare dei certificati bianchi spettanti”;
    - “Questa interpretazione è l’unica coerente con il sistema del mercato dei certificati di risparmio energetico e con gli obiettivi di contenimento dell’inquinamento mediante il risparmio energetico, fissati a livello internazionale. E, invero, i c.d. certificati bianchi vengono rilasciati in favore di imprese che dimostrano il conseguimento di obiettivi di risparmio energetico; essi possono essere utilizzati dalle medesime imprese o da altre imprese a cui vengono ceduti verso corrispettivo, per superare i limiti di inquinamento imposti a ciascuna impresa. In sintesi, in ossequio al principio “chi inquina paga”, il cui rovescio è il principio “chi non inquina è pagato”, il livello massimo di inquinamento non può comunque essere superato, salvo compensazioni interne tra soggetti che inquinano di più e soggetti che inquinano meno. Tale meccanismo postula che i progetti di riduzione di inquinamento siano effettivi, altrimenti i c.d. certificati bianchi, rilasciati a fronte di mancata riduzione dell’inquinamento, porterebbero al paradossale risultato, opposto all’obiettivo per cui sono nati, di consentire l’aumento del tasso complessivo di inquinamento, con evidente danno per l’umanità e l’ambiente a livello globale”;
    - “Tanto chiarito quanto alla ratio dell’istituto, ne consegue che l’interesse che regge i ricorsi di primo grado può essere solo ed esclusivamente l’interesse ad una corretta istruttoria, non anche l’interesse a conseguire comunque, in sede di procedimento di riesame, un numero di certificati bianchi corrispondenti al tasso di ritorno forfetario anziché al tasso di ritorno effettivo. Infatti tale secondo interesse, in quanto in radicale contrasto con gli interessi generali e collettivi alla tutela della salute e dell’ambiente, sottesi al quadro normativo, non è (e non potrebbe essere) tutelato e non può in radice trovare ingresso nel processo”;
    - e, in definitiva, che “A seguito di una corretta istruttoria, l’AEEG mantiene integro il potere (e il dovere) di fissare il numero di certificati bianchi spettanti in base al tasso di ritorno effettivo.”;
  - l’Autorità non ha proposto appello avverso la sentenza n. 949/2013 del Tar Lombardia;
  - in esecuzione della sentenza n. 949/2013, con la deliberazione 623/2013 l’Autorità ha disposto l’ulteriore rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0696408100107R007;
  - nel corso del procedimento si è tenuto conto dei principi sanciti nelle richiamate pronunce giurisprudenziali e, in particolare, di un duplice aspetto:
    - nell’ambito del procedimento di riesame, il riconoscimento dei certificati bianchi deve avvenire secondo il tasso di ritorno effettivo dei buoni, atteso che, pure nel

- periodo di vigenza del coefficiente correttivo  $b$  (ovvero il coefficiente correttivo che tiene conto dei minori risparmi di energia conseguibili in caso di progetti che prevedono l'utilizzo di buoni acquisto inizialmente previsto dall'articolo 4, comma 6, delle Linee guida allora in vigore e abrogato con deliberazione 18/07), era prevista la possibilità di un controllo a campione postumo; una tale previsione comporta – anche per i procedimenti riguardanti istanze presentate prima della sua abolizione – la possibilità della verifica, da parte dell'Autorità, del tasso di ritorno effettivo per la determinazione dell'ammontare dei certificati bianchi spettanti;
- all'Autorità spetta l'onere di svolgere ogni indagine e approfondimento utile, che porti a comprendere con ragionevole certezza se le lacune e contraddizioni riscontrate siano apparenti o effettive;
  - con la deliberazione 623/2013, l'Autorità ha precisato che, ai fini istruttori, è stata acquisita agli atti ed esaminata nuovamente tutta la documentazione di cui alla deliberazione EEN 4/10 (a cui si rimanda);
  - con la lettera del 11 giugno 2014 (prot. Autorità n. 16387 del 12 giugno 2014) sono state trasmesse a Edilhouse le comunicazioni delle risultanze istruttorie, nelle quali è stato riassunto quanto sopra riportato e si è specificato che:
    - a) dall'analisi della documentazione già disponibile è emerso che:
      - 1. il rapporto percentuale tra il numero di buoni acquisto inviati dai clienti finali partecipanti e il numero di buoni distribuito da Edilhouse (tasso di ritorno dei buoni) è pari allo 0,32% come comunicato, da ultimo, in data 29 luglio 2008 (prot. Autorità n. 23119 del 31 luglio 2008);
      - 2. il conseguente numero di unità fisiche di riferimento (UFR ovvero erogatori a basso flusso per doccia e rompigitto aerati per rubinetti) effettivamente distribuite ai consumatori finali da Edilhouse nell'ambito dell'intervento è pari, rispettivamente, a 9.412 kit (ciascuno composto da un erogatore e tre rompigitto aerati), come comunicato, da ultimo, in data 29 luglio 2008 (prot. Autorità n. 23119 del 31 luglio 2008);
    - b) conseguentemente, per un periodo di riferimento pari a un semestre, verrebbero certificati risparmi di energia primaria derivanti dal tasso di ritorno effettivo dei buoni omaggio inviati dalla medesima società ai consumatori finali (e quindi corrispondenti al numero di unità fisiche di riferimento effettivamente distribuite ai consumatori finali nell'ambito dell'intervento) in misura pari a:
      - 21 titoli di efficienza di tipologia I;
      - 43 titoli di efficienza di tipologia II;
      - 7 titoli di efficienza di tipologia III;
    - c) ai titoli di cui alla lettera b), si devono sommare i titoli corrispondenti alla persistenza dei risparmi energetici già conseguiti e che verranno conseguiti fino al termine del periodo di incentivazione;
    - d) Edilhouse può fornire, ai sensi dell'articolo 14 delle Linee guida, l'eventuale aggiornamento a consuntivo delle informazioni sopra riportate ai punti 1. e 2., ed è stato anche precisato che, nel caso in cui la medesima società avesse trasmesso dati aggiornati, laddove verificabili, si sarebbe proceduto al conseguente mero

aggiornamento dei risparmi di energia primaria certificati e, quindi, dei titoli di efficienza energetica correlati;

- con la memoria presentata in data 16 giugno 2014 (prot. Autorità n. 17262 del 19 giugno 2014), Edilhouse ha comunicato, tra l'altro, di non voler fornire l'aggiornamento dei dati relativi al tasso di ritorno dei buoni e al conseguente numero di unità fisiche di riferimento distribuite ai clienti finali precedentemente comunicati, ritenendo di aver diritto al riconoscimento dei titoli di efficienza energetica corrispondenti al 50% dell'intero numero di buoni acquisto inviati ai clienti finali;
- con la medesima memoria di cui al precedente punto, Edilhouse ha inoltre richiesto di essere sentita in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01, mentre, con la successiva nota in data 24 giugno 2014 (prot. Autorità n. 18002 del 27 giugno 2014), ha rinunciato espressamente a tale audizione;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 ha trasferito in capo alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) la gestione del meccanismo dei certificati bianchi, prevedendo, al contempo, che l'Autorità garantisca la valutazione e la certificazione dei risparmi correlati alle richieste presentate prima della data di tale trasferimento.

#### **RITENUTO NECESSARIO:**

- chiudere l'istruttoria avviata con deliberazione 623/2013, tenendo conto dei principi sanciti nelle pronunce giurisprudenziali intervenute e, in particolare, della sentenza del Tar Lombardia n. 949/2013 e della sentenza del Consiglio di Stato ivi richiamata;
- confermare, in particolare, il contenuto delle comunicazioni delle risultanze istruttorie trasmesse con lettera dell'11 giugno 2014, non essendo intervenuti nel frattempo elementi ulteriori e innovativi;
- certificare, di conseguenza, i risparmi di energia primaria in misura corrispondente al tasso di ritorno effettivo dei buoni omaggio inviati da Edilhouse ai consumatori finali, pari allo 0,32%, ovvero corrispondenti al numero di unità fisiche di riferimento effettivamente distribuite, pari a 9.412 kit (ciascuno composto da un erogatore a basso flusso per doccia e tre rompigitto aerati per rubinetti), come comunicato da parte della medesima società, da ultimo, in data 29 luglio 2008 (prot. Autorità n. 23119 del 31 luglio 2008);
- prevedere che il GSE, per effetto dell'avvenuto trasferimento del sistema informativo efficienza energetica ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, effettui operativamente una correzione numerica alla Richiesta avente codice 0696408100106R007 e presentata da Edilhouse, tramite modalità operative appositamente definite dal medesimo GSE, al fine di:
  - a) riportare le unità fisiche di riferimento effettivamente distribuite (mediante la rendicontazione con la modalità diretta prevista dalle schede tecniche n. 13a e n. 14) e consentire il riconoscimento dei titoli di efficienza energetica corrispondenti ai risparmi energetici certificati di cui al precedente punto;
  - b) autorizzare la società Gestore dei mercati energetici S.p.A., ai sensi dell'articolo 16, comma 5, dell'Allegato A alla delibera EEN 9/11, ad emettere a favore di Edilhouse:

- i titoli di efficienza energetica corrispondenti al numero di unità fisiche di riferimento effettivamente distribuite ai consumatori finali nell'ambito dell'intervento, in quantità pari, per un periodo di riferimento pari a un semestre, a 21 titoli di efficienza di tipologia I, 43 titoli di efficienza di tipologia II e 7 titoli di efficienza di tipologia III;
- gli ulteriori titoli di efficienza energetica corrispondenti alla persistenza dei risparmi energetici conseguiti con cadenza trimestrale per gli anni di vita utile dell'intervento, fatti salvi gli esiti negativi di eventuali controlli ai sensi dell'articolo 4, comma 5, dell'Allegato A alla delibera EEN 9/11

### **DELIBERA**

1. di certificare, in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 949/2013, i risparmi di energia primaria in misura corrispondente al tasso di ritorno effettivo dei buoni omaggio inviati da Edilhouse ai consumatori finali, pari allo 0,32%, ovvero corrispondenti al numero di unità fisiche di riferimento effettivamente distribuite, pari a 9.412 kit (ciascuno composto da un erogatore a basso flusso per doccia e tre rompigetto aerati per rubinetti), come comunicato da parte della medesima società, da ultimo, in data 29 luglio 2008 (prot. Autorità n. 23119 del 31 luglio 2008);
2. di prevedere che la società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., per effetto dell'avvenuto trasferimento del sistema informativo efficienza energetica ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, effettui operativamente una correzione numerica alla Richiesta avente codice 0696408100106R007 e presentata da Edilhouse, tramite modalità operative appositamente definite dalla medesima società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., al fine di:
  - a) riportare le unità fisiche di riferimento effettivamente distribuite (mediante la rendicontazione con la modalità diretta prevista dalle schede tecniche n. 13a e n. 14) e consentire il riconoscimento dei titoli di efficienza energetica corrispondenti ai risparmi energetici certificati di cui al precedente punto;
  - b) autorizzare la società Gestore dei mercati energetici S.p.A., ai sensi dell'articolo 16, comma 5, dell'Allegato A alla delibera EEN 9/11, ad emettere a favore di Edilhouse:
    - i titoli di efficienza energetica corrispondenti al numero di unità fisiche di riferimento effettivamente distribuite ai consumatori finali nell'ambito dell'intervento, in quantità pari, per un periodo di riferimento pari a un semestre, a 21 titoli di efficienza di tipologia I, 43 titoli di efficienza di tipologia II e 7 titoli di efficienza di tipologia III;
    - gli ulteriori titoli di efficienza energetica corrispondenti alla persistenza dei risparmi energetici conseguiti con cadenza trimestrale per gli anni di vita utile dell'intervento, fatti salvi gli esiti negativi di eventuali controlli ai sensi dell'articolo 4, comma 5, dell'Allegato A alla delibera EEN 9/11;
3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Edilhouse 2002 S.r.l con sede in Roma, via Luigi Capuana 10;

4. di trasmettere altresì alla società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. il presente provvedimento, per le attività di propria competenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

24 luglio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*